

Newsletter n. 17 del 17 Agosto 2019

1. ENTI DEL TERZO SETTORE - Adottate le Linee guida per la redazione del bilancio sociale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il decreto del **Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019**, recante "**Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore**".

Le disposizioni del decreto - adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - **si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.**

Dal medesimo esercizio cesserà l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008, recante «*Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*».

Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del Terzo settore:

- 1) **gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro** (art. 14, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017);
- 2) **i centri di servizio per il volontariato** (art. 61, comma 1, lettera I, D.Lgs. n. 117/2017);
- 3) **le imprese sociali** (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali;
- 4) **i gruppi di imprese sociali** (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

Solo i documenti conformi alle presenti linee guida potranno fregiarsi della dicitura «**Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017**».

Il bilancio sociale deve essere **approvato dall'organo statutariamente competente**, dopo essere stato **esaminato dall'organo di controllo** che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.

Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito devono provvedere:

- a) **al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese,**
- b) **alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet** o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

Il termine per l'effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato è il seguente:

- **per gli enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di ogni anno** con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, codice del Terzo settore);
- **per le imprese sociali:** in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, comma 5, di quest'ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.

Per ragioni di semplificazione procedimentali, le **imprese sociali** che - costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, sono tenute al **deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese** entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 C.C.), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di

esercizio successivamente al 30 giugno - potranno **depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio**, per ragioni di semplificazione procedimentale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - In consultazione fino al 6 settembre 2019 le Linee guida per la realizzazione di un modello di RAO pubblico

E' attiva **dal 7 agosto al 6 settembre 2019** la consultazione pubblica relativa alle **Linee guida per la realizzazione di un modello di R.A.O. (Registration Authority Office) pubblico**.

Obiettivo di queste Linee Guida è quello di permettere alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare l'identificazione delle persone fisiche, attività propedeutica al rilascio dell'identità digitale SPID da parte degli Identity Provider accreditati.

Le Linee Guida, emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), nascono dall'esigenza rappresentata dalle pubbliche amministrazioni interessate di incentivare l'uso di SPID per l'identificazione degli utenti dei propri servizi digitali.

Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Team per la Trasformazione Digitale, dei Gestori di Identità Digitale (Identity Provider) e delle pubbliche amministrazioni interessate, in conformità con l'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, "Regole tecniche".

LINK:

[Per scaricare il testo delle linee guida in consultazione clicca qui.](#)

3. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - In consultazione fino al 7 settembre 2019 le Linee guida per l'accessibilità degli strumenti informatici

E' attiva **dal 8 agosto al 7 settembre 2019** la consultazione pubblica relativa alle **Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici**.

Le Linee guida forniscono prescrizioni in materia di accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili.

In particolare le Linee guida regolamentano:

- i requisiti tecnici di accessibilità,
- le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità,
- il modello di dichiarazione di accessibilità,
- la metodologia di monitoraggio e valutazione di conformità,
- le particolari circostanze che possono consentire di limitare l'accessibilità di un sito web o delle applicazioni mobili.

La documentazione, comprensiva di **tre allegati tecnici**, è stata redatta da un gruppo di lavoro coordinato dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

LINK:

[Per scaricare il testo delle linee guida in consultazione clicca qui.](#)

4. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato Nazionale chiarimenti sulla disponibilità temporanea di veicoli

Il Comitato dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con **due nuove circolari, n. 7 e n. 8**, entrambe **datate 24 luglio 2019**, fornisce indicazioni in merito alla **gestione delle iscrizioni di veicoli in disponibilità temporanea**, cioè detenuti dall'impresa richiedente l'iscrizione tramite locazione o comodato senza conducente.

1) Con la **circolare n. 7** è stata definita la procedura da osservare per la gestione dell'iscrizione di tali veicoli. Il 30° ed il 10° giorno antecedenti il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo, la Sezione dell'Albo invia una posta elettronica certificata (PEC) all'impresa in cui ricorda che, qualora intenda continuare ad utilizzare i veicoli, è tenuta ad inviare apposita comunicazione - entro 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, comunicando la nuova data di fine disponibilità.

A questa comunicazione, da inviare tramite sistema telematico, l'impresa dovrà allegare:

- il **nuovo titolo di disponibilità del veicolo** (contratto o appendice);
- una **dichiarazione sostitutiva** con cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati.

Alla ricezione della comunicazione, le Sezioni regionali dovranno verificare la completezza della documentazione, aggiornare la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea e inviare una comunicazione all'impresa confermando l'aggiornamento dei dati.

Successivamente, alla prima seduta utile, dovrà essere adottato il provvedimento di variazione riportante la nuova data di scadenza.

Nel caso in cui l'impresa, correttamente informata, non provveda all'invio della comunicazione nei termini previsti, il veicolo viene cancellato dall'iscrizione con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.

Alle imprese che – a decorrere **dal 1° settembre 2019** - dispongono di veicoli con contratti di locazione / comodato scaduti o in scadenza potranno applicare la procedura indicata sopra. In mancanza di riscontri alla richiesta della Sezione regionale - entro e non oltre il 30 settembre 2019 - i veicoli saranno cancellati dall'Albo con decorrenza 1° ottobre 2019.

2) Con la **circolare n. 8** il Comitato ha dato indicazioni in merito all'iscrizione di un'impresa che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione, anche nel caso in cui la portata utile di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima.

A tale riguardo il Comitato ha osservato che, nel caso di specie, le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l'iscrizione o la variazione dell'iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.

Successivamente all'iscrizione, qualora venga a mancare il requisito della prevista dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all'iscritto, dovrà deliberare la cancellazione dall'Albo dell'impresa.

Il Comitato ricorda, infine, che le Sezioni regionali sono tenute, in ogni caso, a riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione, l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 7/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 8/2019 clicca qui.](#)

5. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato Nazionale chiarimenti sull'iscrizione degli intermediari esteri

Il soggetto avente sede all'estero che intermedia rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero, **se agisce come "esportatore"/ "notificatore", rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione**, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 15, lett. a) del regolamento n. 1013 del 2006 e pertanto **deve essere iscritto nella pertinente categoria dell'Albo gestori**.

Al contrario, nel caso di intermediario avente sede all'estero che intermedia rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero in qualità di **"importatore" / destinatario dei rifiuti**, così come definiti dall'art. 2, paragrafo 14 del regolamento n. 1013/2006, lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.

Lo ha precisato il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali con la **circolare n. 9 del 1° agosto 2019**, a seguito di chiarimenti richiesti in merito alla rettifica del regolamento CE, che integra l'allegato IC del regolamento CE n. 1013/2006, nella parte in cui viene chiarito che *"per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione"*.

Ricordiamo che, al paragrafo 15 dell'art. 2 del citato regolamento 1013/2006/CE, relativo alla spedizioni di rifiuti, nel definire la figura del **«notificatore»** viene fatta la seguente duplice distinzione:

a) nel caso di **spedizioni provenienti da uno Stato membro**, è considerato "notificatore" la persona fisica o giuridica **soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro**, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:

- il produttore iniziale,

- il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione,
- un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata, o
- un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
- un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
- qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.

b) in caso di **importazioni o di transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro**, è considerato “notificatore” una delle seguenti persone fisiche o giuridiche **soggette alla giurisdizione del paese di spedizione** che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

- la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione,
- il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo.

Solo nel primo caso – conclude il Comitato - l'intermediario estero, in quanto notificatore, deve essere iscritto all'Albo nella pertinente categoria; così pure per il caso dell'intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 1013 del 2006.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 9/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento n. 1013/2006/CE clicca qui.](#)



6. Riaperti i termini per l'iscrizione al Registro delle imprese storiche italiane - Fino al 30 settembre 2019

Al fine di agevolare la più ampia partecipazione delle imprese, Unioncamere nazionale, con comunicazione del 1° agosto 2019, ha deciso di riaprire le iscrizioni al **Registro nazionale delle imprese storiche italiane fino al 30 settembre 2019**.

Ricordiamo che tale registro è stato istituito allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, **iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni**.

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2018 (ovvero, l'attività deve esistere almeno dal 1918).

Le imprese interessate in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare domanda di iscrizione nel Registro alla Camera della provincia dove hanno sede legale, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web della Camera di Commercio di competenza.

La **domanda** può essere:

- inviata dalla casella di posta elettronica certificata dell'impresa alla casella PEC della Camera di Commercio di competenza;
- inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- presentata a mano direttamente all'Ufficio preposto della Camera di Commercio di competenza.

Al modulo della domanda devono essere **allegati**:

1. una breve relazione sulla vita dell'azienda dalla costituzione ad oggi, dalla quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell'impresa;
2. copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale;
3. eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica sulle origini e sulla storia dell'impresa (facoltativa).

LINK:

[Per accedere al Registro delle imprese storiche clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

7. PROROGA DEI VERSAMENTI dal 30 giugno al 30 settembre 2019 - Ulteriori chiarimenti dall'Agencia delle entrate sui nuovi criteri di rateizzazione

Dopo le numerosi richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalla dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 all'articolo 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. "*Decreto Crescita*"), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, l'Agencia delle entrate, con la **risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019**, ha fornito ulteriori chiarimenti anche ad integrazione della precedente risoluzione n. 64/\$/2019 (di cui abbiamo riferito nella nostra precedente newsletter n. 16 del 22 luglio scorso con riferimento anche al pagamento del diritto annuale).

Come chiarito con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, **la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:**

- **esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;**
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione; e, quindi, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha prorogato "**al 30 settembre 2019**" "*i termini dei versamenti ... che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019*", i **termini di versamento** vengono riassunti, a seconda che lo stesso sia effettuato in un'unica soluzione o che venga rateizzato:

1. nel caso di **versamento in unica soluzione**, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, sia titolari che non titolari di partita IVA:
 - **entro il 30 settembre 2019;**
 - **entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento;**

2. nel caso di **versamento rateizzato:**

- a) **per i soggetti titolari di partita IVA:**

- **entro il 30 settembre 2019** la prima rata, senza interessi;
 - **entro il 16 ottobre 2019** la seconda rata, con interessi;
 - **entro il 18 novembre 2019** la terza rata, con interessi.
- Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi del beneficio di cui all'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001:
- **entro il 30 ottobre 2019** la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
 - **entro il 18 novembre 2019** la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi;

- b) **per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986:

- **entro il 30 settembre 2019**, la prima rata, senza interessi;
- **entro il 31 ottobre 2019**, la seconda rata, con interessi;
- **entro il 2 dicembre 2019**, la terza rata, con interessi.

Anche in tale ipotesi, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, restano ferme le indicazioni sopra fornite. Di conseguenza:

- **entro il 30 ottobre 2019** la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
- **entro il 31 ottobre 2019**, la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
- **entro il 2 dicembre 2019**, la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi.

Resta ferma - come viene precisato nella risoluzione - la facoltà di versare, **prima del 30 settembre 2019**, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tale ipotesi vanno versate, **entro il 30 settembre 2019**:

- le prime quattro rate, senza interessi;
- qualora ci si avvalga del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi.

In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 64/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 71/2019 clicca qui.](#)

8. AZIONE DI CLASSE - Da Assonime una circolare che illustra le novità introdotte dalla legge n. 31 del 2019

La legge 12 aprile 2019, n. 31, ha modificato profondamente la disciplina dell'azione di classe e dell'azione collettiva inibitoria, che sono strumenti processuali volti rispettivamente a consentire a un insieme di soggetti danneggiati da una medesima condotta di far valere in via congiunta le loro omogenee richieste di risarcimento e a far cessare atti e comportamenti che possono pregiudicare gli interessi di una pluralità di soggetti.

Con la riforma, le norme su questi procedimenti collettivi vengono inserite nel Codice di procedura civile, dove formano il nuovo titolo VIII-bis del libro IV (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies), e ne viene ampliato in modo significativo l'ambito di applicazione, sia soggettivo (beneficiari della tutela) che oggettivo (fattispecie di illecito per le quali l'azione può essere esercitata).

Tra le principali novità relative all'azione di classe vi sono la previsione che consente le adesioni dei danneggiati anche dopo la sentenza che accerta la responsabilità dell'impresa, l'introduzione della *disclosure* delle prove rilevanti, la nuova figura del 'rappresentante comune degli aderenti', la configurazione delle spese nel caso di successo dell'azione. Resta invece sostanzialmente invariata la disciplina relativa al 'filtro' di ammissibilità dell'azione di classe. Ai fini dell'efficiente svolgimento della procedura viene assegnato un ruolo cruciale ai sistemi di comunicazioni telematiche e al portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ossia a partire dal 19 aprile 2020, e si applicheranno alle condotte illecite poste in essere successivamente a tale data.

Con la **circolare n. 17 del 29 luglio 2019**, dal titolo "**Disciplina dell'azione di classe e dell'azione inibitoria collettiva nel Codice di procedura civile**" Assonime illustra la legge n. 31/2019 soffermandosi sulle modifiche rispetto alla disciplina anteriore contenuta nel Codice del consumo, discutendo le questioni aperte ed evidenziando alcuni aspetti che sollevano perplessità sul piano della coerenza del sistema e delle garanzie per le imprese.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

dati e delle informazioni certificate

Dal sito www.registroimprese.it i privati cittadini, le imprese e i professionisti possono consultare on line gli archivi camerali per estrarne visure, bilanci, fascicoli d'impresa.

Due sono le modalità: **consultazione con registrazione** e **registrazione al servizio RI.CERCA**

La prima modalità è un servizio accessibile a tutti e immediatamente utilizzabile: senza registrazione e senza versamento di credito prepagato.

La **ricerca** può essere effettuata nel Registro Imprese (per nome o prodotto/servizio), o nei Registri europei, ed è totalmente gratuita.

Nel Registro Imprese, individuata l'azienda di interesse, si potrà richiederne la **Visura** (ordinaria o storica), il **Fascicolo** (per tutte le società) o il **Bilancio** (per le società di capitali), pagando con carta di credito l'importo indicato: il documento verrà inviato alla casella e-mail specificata dal richiedente.

Il **servizio di RI.CERCA** rappresenta il principale servizio delle banche dati camerali reso disponibile agli **utenti registrati**.

Attraverso "**registroimprese -Telemaco**", applicazione accessibile specificando le credenziali ricevute con la registrazione, è possibile utilizzare un insieme di funzionalità di ricerca che consentono di individuare:

- le **imprese e le persone** presenti nel Registro Imprese,
- i **protesti** per mancato pagamento iscritti nel Registro dei Protesti,
- i **marchi ed i brevetti** che risultano dalle domande depositate presso le camere di Commercio.
- le imprese e le persone presenti nei Registri Europei dei Paesi aderenti.

Ottenuti i risultati, visualizzati in una lista, il sistema consente di scegliere ed estrarre il documento desiderato tra quelli disponibili e proposti, a seconda dell'archivio interrogato, della forma giuridica dell'impresa, del ruolo della persona.

Il costo del servizio RI.CERCA è composto da una **tariffa** e da un **diritto di segreteria** stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) NUOVA SABATINI – Dal Ministero dello sviluppo economico due nuove circolari direttoriali:

1) la **circolare 19 luglio 2019, n. 295900** - Nuova Sabatini. Chiarimenti in merito alle modalità di applicazione disposizioni decreto-legge Crescita.

La circolare recepisce le modifiche introdotte dall'articolo 20 ("Modifiche alla misura Nuova Sabatini") del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con particolare riferimento all'innalzamento (**da 2 milioni a 4 milioni di euro**) dell'importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria e alla possibilità di procedere all'erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un'unica soluzione, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro.

2) la **circolare 22 luglio 2019, n. 296976** - Nuova Sabatini. Modifiche relative alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo di cui al D.M. 25 gennaio 2016.

La circolare introduce nuove modalità operative per l'iter di erogazione del contributo, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a carico delle PMI beneficiarie.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 295900/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 296976/2019 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

2) INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI - Pubblicato, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 26 luglio 2019** - Iniziative a vantaggio dei consumatori. Proroga termini

Il decreto dispone la **proroga dei termini** per il riconoscimento dei contributi ai programmi regionali di cui al decreto direttoriale 17 giugno 2019 (Iniziative a vantaggio dei consumatori) dal 30 settembre 2019 **al 20 ottobre 2019**.

Ricordiamo che il Ministero dello sviluppo economico realizza e sostiene iniziative di assistenza, informazione e formazione dei consumatori finanziate **con l'utilizzo delle risorse provenienti dalle multe pagate dalle imprese a seguito di comportamenti anticoncorrenziali o scorretti che hanno danneggiato i consumatori**.

Con il decreto direttoriale 17 giugno 2019 sono state definite le modalità, i termini e i criteri per il contributo dei programmi regionali riguardanti iniziative a vantaggio dei consumatori.

Dopo la proroga, i progetti potranno ora essere presentati dal 18 giugno 2019 (giorno successivo alla pubblicazione online) al 20 ottobre 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) VOUCHER PER CONSULENZA E INNOVAZIONE – E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 29 luglio 2019** che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'**elenco dei manager per l'innovazione** costituito dal Ministero dello sviluppo con il decreto del 7 maggio 2019.

Si tratta di un elenco di manager qualificati e di società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.

I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare le istanze di iscrizione all'elenco **esclusivamente tramite la procedura informatica**, accessibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero, **dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei modelli per l'iscrizione nell'elenco clicca qui.](#)

4) DECRETO CRESCITA - La **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro**, con la **circolare n. 14 del 30 luglio 2019**, approfondisce i contenuti della Legge n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. "*Decreto Crescita*"), che ha introdotto in via definitiva nel nostro ordinamento importanti disposizioni finalizzate alla crescita economica, allo sviluppo del Paese e alla tutela del made in Italy.

Nella circolare vengono esaminati e commentati gli interventi fiscali, amministrativi e contabili, di contraddittorio e contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, nonché le novità riguardanti imposte locali, premi INAIL e semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo Settore.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

5) TAX CREDITI EDICOLE – E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, il **DPCM 31 maggio 2019** recante "*disposizioni applicative in materia di credito d'imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici*".

Agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici** è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, il Tax credit edicole parametrato agli importi pagati dal titolare nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso, con riferimento all'IMU, alla TASI, alla COSAP, alla TARI e alle spese di locazione. L'importo massimo riconosciuto, per ogni esercente, ammonta a 2.000 euro e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) INNOVATION MANAGER - È stato pubblicato, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 29 luglio 2019** che stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'apposito **elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza**.

A partire **dalle ore 10.00 del 27 settembre sino alle ore 17.00 del 25 ottobre** sarà possibile presentare istanza di iscrizione tramite la procedura informatica accessibile nella sezione "voucher per consulenza in innovazione", secondo le modalità illustrate negli allegati al medesimo decreto.

I soggetti iscritti all'elenco potranno fornire alle imprese servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di innovazione negli ambiti della trasformazione tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il secondo provvedimento previsto dal Decreto del 7 maggio 2019, che disciplina le modalità per la richiesta del Voucher come contributo per l'attivazione dei servizi di consulenza da parte dei manager qualificati.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) START-UP INNOVATIVE COSTITUITE ONLINE - A metà 2019 sono **2.407** le **startup innovative** avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita, una crescita di 263 unità rispetto al dato registrato alla passata rilevazione (fine marzo 2019).

È quanto emerge dalla 12^a edizione del rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato in data odierna dal MISE, in collaborazione con **Unioncamere** e **InfoCamere**. Grazie a questa misura, operativa a partire dal luglio del 2016, gli imprenditori innovativi italiani possono costituire la propria startup secondo una modalità interamente digitalizzata, con il supporto tecnico della propria Camera di Commercio o in totale autonomia.

L'esenzione dall'atto notarile consente un **risparmio medio sui costi d'avvio stimato in circa 2mila euro**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA - È stato pubblicato, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 31 luglio 2019** che aggiorna l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica costituito presso il Ministero con decreto direttoriale 31 agosto 2016. L'elenco è aggiornato con l'inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2019 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

9) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - Con il **decreto 2 agosto 2019**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato il **tasso** da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle **agevolazioni a favore delle imprese**.

A decorrere **dal 1° agosto 2019**, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo **0,85%**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA - Il termine di sottoscrizione delle **coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito** di cui all'art. 19, comma 1, del decreto 21 gennaio 2019, è stato differito dal 31 marzo 2019 al **31 maggio 2019**.

Lo ha stabilito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con **decreto del 29 marzo 2019**, pubblicato solo ora sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2019.

Ricordiamo che il sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, è stato previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Il piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 è stato approvato con il **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 gennaio 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 29 marzo 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 21 gennaio 2019 clicca qui.](#)

11) FONDO PER IL CREDITO ALLE IMPRESE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI - Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **circolare direttoriale 7 agosto 2019, n. 312471** con la quale detta le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso, le procedure di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati a valere sul "**Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti**", istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificata dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

La presente circolare, in attuazione della legge n. 58/2019 modificativa della legge n. 208/2015, si applica alle domande di finanziamento agevolato presentate dalle PMI a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 58/2019.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

12) ZFU SISMA CENTRO ITALIA - Il Ministero dello sviluppo economico, con il **decreto direttoriale del 7 agosto 2019**, ha approvato gli elenchi (cinque) dei **soggetti ammessi alle agevolazioni** previste per la zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, alla luce delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

13) CONTRIBUTO DI VIGILANZA IVASS - Il **contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 all'IVASS** dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura unica dello **0,44 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2018** delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché della riassicurazione.

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2018 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 27 novembre 2017, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2017, n. 288, in misura pari al 4,01 per cento dei predetti premi.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con il **decreto del 5 agosto 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 17 agosto 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

...PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI – A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2019 - SERVE NUOVAMENTE LA LICENZA FISCALE RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ?

Pochi lo sanno, ma ripercorriamo le tappe richiamando la normativa in vigore.

1) DAL 29 AGOSTO 2017 AL 29 GIUGNO 2019

In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l'art. 29, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995 è stato oggetto di recente modifica ad opera dell'**articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l'espressa **esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle dogane**, così riducendone il campo di applicazione.

Chiarimenti sull'applicazione di tale disposizione sono giunti dall'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 9 ottobre 2017, Prot. RU113015** (il cui testo è stato anche diffuso dal Ministero dello sviluppo economico con la risoluzione n. 493365 del 6 novembre 2017).

I soggetti economici coinvolti, oltre che fruire della generalizzata **soppressione del diritto annuale di licenza** e dell'**esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico**, ora sono anche **esonerati dal rilascio della licenza da parte dell'Ufficio delle dogane** (pur permanendo integri i poteri di effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, del citato D.Lgs. n.504/1995).

Ma chi sono i soggetti coinvolti da tale disposizione?

La **vendita al minuto di prodotti alcolici** ricomprende tutte quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l'esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento.

Esemplificando, non sono più soggetti alla denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 1995:

- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero quelli annessi, ad esempio ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

L'Agenzia delle Dogane, per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, aveva precisato che doveva ritenersi parimenti esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle **mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati**.

L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza fiscale **rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi a scopo di vendita**,

2) DAL 30 GIUGNO 2019

Ora, dopo neanche due anni, con l'**articolo 13-bis introdotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019**, di conversione de D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. "*Decreto crescita*"), viene di fatto disposta l'abrogazione della precedente disposizione, cosicché i soggetti di cui sopra sono **nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione**, a decorrere **dal 30 giugno 2019** (data di entrata in vigore della L. n. 58/2019).

Tuttavia, la recente modifica sembra sia sfuggita all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dato che, dietro nostra segnalazione di pochi giorni fa, la stessa Agenzia, solo in data 17 agosto 2019 (peraltro omettendo di indicare la data di aggiornamento) ha provveduto a **ripristinare il modello** di "*Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)*", **senza tuttavia emanare alcuna indicazione operativa in merito**.

Da notare, inoltre, che viene ripristinato il precedente modello senza peraltro fare alcun cenno alla modifica apportata dall'art. 13-bis della L. n. 58/2019, che – a decorrere dal 30 giugno 2019 - ha modificato il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995, reintroducendo la licenza in questione. Nessuna indicazione viene inoltre fornita in merito alla possibilità dell'invio dello stesso per via telematica o per posta elettronica certificata.

Non stiamo a discutere dell'opportunità o meno di aver nuovamente introdotto l'obbligo della licenza per la vendita di alcolici, tolto meno di due anni fa, ma ci piacerebbe sapere - visto che la norma è in vigore da quasi due mesi - come si comporteranno gli organi di vigilanza e di controllo che, in caso di una normale verifica nei confronti del titolare di uno degli esercizi coinvolti, riscontrassero non solo il mancato possesso della prescritta licenza per la vendita di prodotti alcolici, ma che nel frattempo non si è neanche provveduto all'inoltro della eventuale richiesta di rilascio della stessa.

Del resto a tutt'oggi non ci risulta che alcuna autorità pubblica abbia provveduto a diramare indicazioni in merito.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e scaricare il modulo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU113015/2017 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 23 LUGLIO AL 17 AGOSTO 2019)

1) Banca d'Italia - Provvedimento 9 luglio 2019: Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

2) Legge 19 luglio 2019, n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2019: Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 6 giugno 2019: Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) ISTAT - Comunicato - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

6) Ministero della salute - Decreto 9 maggio 2019, n. 72: Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili. (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Legge 8 agosto 2019, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 53/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 4 luglio 2019: Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Decreto 27 giugno 2019: Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 22 luglio 2019: Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Banca d'Italia - Provvedimento 30 luglio 2019: Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

12) Legge 8 agosto 2019, n. 86: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

13) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 5 agosto 2019: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2019, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

e-book

Claudio Venturi

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Dalla marca al bollo digitale

**Aggiornato con le Risposte dell'Agenzia
delle Entrate n. 229 del 12 luglio 2019
e n. 261 del 17 luglio 2019**



FISCO e TASSE
la tua guida per un fisco semplice

**MAGGIOLI
EDITORE**

LINK:

[Se sei interessato e vuoi saperne di più clicca qui.](#)